

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 18 gennaio 1999

**che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare un provvedimento di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 22 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

(1999/82/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di prevenire frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera registrata presso la Commissione il 17 marzo 1998, la Repubblica portoghese ha chiesto d'essere autorizzata ad introdurre un provvedimento derogativo all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 19 maggio 1998 in merito alla richiesta della Repubblica portoghese, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE;

considerando che detto provvedimento mira a far sì che talune imprese operanti nel settore della vendita a domicilio possano chiedere all'amministrazione fiscale d'essere autorizzate ad assolvere, in luogo dei propri rivenditori, l'IVA gravante sui prodotti venduti, sempre che il fatturato dell'impresa sia interamente ottenuto dalle vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio e che i prodotti venduti dall'impresa siano indicati in un elenco recante il prezzo di vendita al consumatore finale;

considerando che il regime derogativo è limitato ai casi in cui l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai

rivenditori e questi ultimi li rivendano direttamente ai consumatori finali;

considerando che le imprese rispondenti a tali condizioni e debitamente autorizzate dall'amministrazione fiscale versano l'IVA all'erario in base ad un prezzo di vendita al minuto fissato anticipatamente;

considerando che i rivenditori interessati non saranno più tenuti ad assolvere l'IVA sulle proprie vendite e non avranno pertanto diritto ad alcuna deduzione;

considerando che il regime di cui trattasi costituisce una deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE in quanto il grossista è considerato debitore dell'imposta per le cessioni di beni al consumatore finale effettuate dai rivenditori;

considerando che gli obblighi inerenti a tali cessioni (dichiarazione, fatturazione, pagamento ecc.) incombono al grossista e che questi è quindi esonerato, in deroga all'articolo 22, della direttiva 77/388/CEE dagli analoghi obblighi riguardanti le cessioni dei prodotti al rivenditore;

considerando che il settore di cui trattasi è caratterizzato da un grandissimo numero di piccoli rivenditori privi dell'organizzazione e dei mezzi necessari per adempiere agli obblighi relativi all'IVA e che il regime di cui trattasi costituisce pertanto una misura di semplificazione e di lotta contro la frode fiscale;

considerando che tale regime particolare risponde conseguentemente alle condizioni prescritte dall'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che il 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte finalizzate all'avanzamento graduale verso un sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per il mercato unico;

considerando che è quindi opportuno concedere l'autorizzazione sino al 31 dicembre 2000, onde poter valutare, a tale data, la compatibilità del provvedimento derogativo con impostazione globale del nuovo sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

considerando che tale deroga non inciderà sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dell'IVA,

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica portoghese è autorizzata, a partire dal 1° gennaio 1999 e sino al 31 dicembre 2000, ad applicare nel settore delle vendite a domicilio un regime impositivo particolare contenente disposizioni derogative alla direttiva 77/388/CEE.

Le imprese che ottengono l'intero fatturato da vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio possono chiedere all'amministrazione d'essere autorizzate ad applicare le disposizioni degli articoli 2 e 3 purché:

- tutti i prodotti venduti dall'impresa siano indicati in un elenco preconstituito dei prezzi al consumo finale;
- l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi li vendano direttamente al consumatore finale.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, le imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono debentrici dell'imposta sulle

cessioni di beni ai consumatori finali effettuate dai loro rivenditori.

*Articolo 3*

Le imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono esonerate dagli obblighi stabiliti dall'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda la cessione dei propri prodotti ai rivenditori.

*Articolo 4*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

O. LAFONTAINE

---